



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO

34

DEL 04-09-14

**OGGETTO: IUC 2014- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI)**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattro** del mese di **settembre**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

PIEROTTI ANDREA	P	GORI DANIELA	P
LISI LUCA	P	CAMPANELLI LUIGI	P
GASPARINI SIMONE	P	MARINO SANDRA	P
SALTARELLI ALESSANDRO	P	FELIGIONI LORENZO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	URBINATI LUCIA	P
MASCELLINI ANDREA	P	FRATERNALI NADIA	P
GHIANDONI SOFIA	A		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **1** Presenti n. **12**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MASCELLINI ANDREA

GORI DANIELA

FELIGIONI LORENZO

Su proposta del Responsabile del Servizio

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 24.04.2014 n. 66 che ha modificato l'art. 1, comma 688, della l. 27/12/2013 n. 147;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), con le modifiche apportate dal D.L. n. 66/2014:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.**

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, **può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013**, fissata al **10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.**

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) omissis....

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis... e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), convertito nella legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 che all'articolo 12-quater, sostituendo, gli ultimi tre periodi del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito tra l'altro che:

- nel caso di mancato invio delle deliberazioni comunali che stabiliscono le aliquote e le detrazioni della Tasi entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata dell'imposta e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
- Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, precedentemente fissato al 31 luglio 2014 dal Decr. Min. Interno del 29 aprile 2014.

DATO ATTO che la presente delibera rientra nella più ampia manovra coordinata di bilancio (in fase di approvazione) e viene adottata separatamente alle altre esclusivamente per la questione dell'obbligo di pubblicazione entro il 10 settembre 2014, mentre il bilancio di previsione e i regolamenti tributari devono essere approvati entro il 30.09.2014.=

VISTO lo stralcio del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) parte generale e componente TASI approvato nella seduta odierna del Consiglio Comunale ;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le componenti IMU e TARI si è provveduto a predisporre gli schemi che verranno approvati nella seduta del Consiglio Comunale con la quale si delibererà il Bilancio di previsione 2014, completando in tal modo l'approvazione delle norme regolamentari che sovrintendono alla applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale).

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC in corso di approvazione**, si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RITENUTO opportuno stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014;

RITENUTO INOLTRE opportuno stabilire di concedere le detrazioni della TASI in ragione dell'ammontare della rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale, al fine di rendere più equa la tassazione.

VISTA la delibera G.M. n. 19 del 08/04/14 con la quale è stata nominata con decorrenza 01/01/2014 Funzionario responsabile della IUC la dipendente Torcolacci Antonella ;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

- 1) di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :**

- ALIQUOTA 2,5 per mille

Per le **Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;**

- a) **per abitazione principale si intende** , l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e **per pertinenze** dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- b) **sono da considerarsi abitazioni principali** i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ed ogni altro terreno, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147;

- 3) di precisare che si procederà in sede di approvazione delle aliquote IMU a verificare il rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.=
- 4) **di stabilire le seguenti detrazioni TASI, relativamente all'abitazione principale:**

detrazione di Euro 50 ,00 per rendite catastali dell'abitazione principale da euro 0,00 a euro 240,00

detrazione di Euro 40 ,00 per rendite catastali dell'abitazione principale da euro240,01 a euro 280,00

detrazione di Euro 30,00 per rendite catastali dell'abitazione principale da euro 280,01 a euro 380,00

detrazioni di Euro 0.00 per rendite catastali dell'abitazione principale superiore a euro 380,01

-ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

-l'ammontare della detrazione non potrà eccedere il versamento dovuto per l'anno di imposta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) Di individuare alcuni tra i servizi indivisibili, con relativi costi, desunti dal progetto di Bilancio 2014, in corso di approvazione , da parte del Consiglio, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Viabilità e circolazione stradale	193.715,51
Illuminazione Pubblica	173.283,98
Verde Pubblico	6.699,99
Necroscopico e cimiteriale	62.736,25
Anagrafe, stato civile, elettorale, ecc.	100.778,91
Totale servizi indivisibili finanziati	537.214,64

6) di prendere atto che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad euro 180.000,00.= e finanzia quindi in parte il costo dei servizi indivisibili come sopra individuati;

7) di stabilire che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

8) di stabilire che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda allo stralcio del Regolamento IUC componente TASI approvato nella seduta odierna del Consiglio Comunale ;

9) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

10) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

11) di stabilire che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

A seguito della relazione del Sindaco, ritenuta la presente proposta meritevole di approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 17 DEL 28-08-2014

**OGGETTO: IUC 2014- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)**

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 28-08-2014

Il Responsabile del servizio

F.to **TORCOLACCI ANTONELLA**

 Firmato

Si esprime parere: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 02-09-2014

Il Responsabile del servizio

F.to **DOTT. LUCIANO MAGNANELLI**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIEROTTI ANDREA

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Prot. N.

Li

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal .
- é divenuta esecutiva:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA